

Patrimoni & Finanza

UNA GUIDA PRATICA

Passaggi generazionali: come mettere in sicurezza l'azienda

Una ricchezza di 90.000 miliardi, in gran parte costituita da partecipazioni societarie, verrà trasferita nei prossimi 20 anni. Il fisco è amico. Dalla costituzione di holding alle fusioni, come organizzarsi

di FRANCESCO NOBILI*

Nei prossimi 20 anni, le vecchie generazioni italiane trasmetteranno alle nuove 90 mila miliardi. Il trasferimento di ricchezza non riguarderà solo patrimoni liquidi ma anche immobili e, soprattutto, partecipazioni in società familiari (di ogni dimensione).

Limitandosi ad un'analisi degli aspetti fiscali — e tralasciando quelli (altrettanto importanti) di carattere sostanziale e di business (c'è all'interno della famiglia un erede adatto ad assumere il bastone di comando dell'azienda?) e quelli civili (ad esempio, opportunità di redigere un testamento per disciplinare la successione in maniera efficiente) — l'Italia, a differenza di altri Paesi, presenta una situazione favorevole.

Gli sconti

Infatti, i trasferimenti tra coniugi e tra genitori e figli scontano un'imposta del 4% con una franchigia di 1 milione di euro per ciascun soggetto. Inoltre, per le società non quotate, la base imponibile su cui applicare l'imposta è rappresentata dal patrimonio netto contabile della società (e non dal patrimonio netto consolidato né dal valore effettivo della società stessa).

È infine prevista un'esenzione dall'imposta per i trasferimenti per successione e donazione a favore dei discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni. Per le società

di capitali il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo della società e a condizione che tale controllo sia detenuto per almeno cinque anni. Peraltro, non necessariamente il passaggio generazionale delle imprese ha luogo con la continuazione dell'attività da parte degli eredi. In alcuni casi, infatti, si può ricorrere all'ingresso nel capitale di soggetti terzi (quotazione in borsa, entrata di un fondo di private equity, del management o di un partner in-

dustriale), anche in vista di progetti di espansione sia in Italia sia, soprattutto, sui mercati esteri.

Le opportunità

In questa prospettiva, la legislazione fiscale offre opportunità interessanti, come la possibilità di effettuare in neutralità fiscale operazioni di riorganizzazione: fusioni, scissioni,

conferimenti di azienda e di partecipazioni.

In particolare, il regime favorevole dei conferimenti di partecipazioni consente di creare con oneri fiscali nulli o limitati una società holding. Una struttura tipica è rappresentata da una o più società operative detenute da una subholding, a sua volta partecipata da più holding che fanno riferimento ai diversi nuclei fa-

miliari (fratelli, cugini, ecc.). La cre-



azione di tali holding sarà ancor più efficiente in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 294 del 16 dicembre.

Il vantaggio fiscale (in combinazione con altri vantaggi civilistici di governance) dell'utilizzo di società holding è rappresentata dal fatto

che, al verificarsi di determinate condizioni, i dividendi e i capital gain conseguiti sono tassati ai fini Ires solo per il 5% del loro ammontare, con un carico fiscale dell'1,2%, mentre sono tassati al 26% se percepiti da persone fisiche.

Nuovi incentivi

Fin qui lo stato dell'arte. Ma come potrebbe essere ulteriormente favorito lo sviluppo delle imprese anche in vista del passaggio generazionale? In primis, introducendo incentivi fiscali per chi investe (direttamente o indirettamente) nell'economia reale ed in particolare nelle piccole e medie imprese (prendendo spunto, ad esempio, dalla normativa sui Pir). Si potrebbero poi prevedere agevolazioni per le operazioni di aggregazione (fusione) di imprese indipendenti, in modo di attenuare il problema del nanismo delle aziende (non sempre piccolo è bello). Infine, come previsto dalla legge delega sulla riforma tributaria, si potrebbe consentire, con una norma a regime, la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche a fronte del pagamento di aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso delle partecipazioni stesse (aliquote più basse per chi detiene le partecipazioni da tempo).

In tal modo, i soci «storici» delle aziende familiari sarebbero incentivati ad aprire il capitale vendendo le partecipazioni con una tassazione più favorevole del capital gain. Per il momento, la bozza della legge di Bilancio in via di approvazione si limita a introdurre una norma a regime che consente la rivalutazione fiscale delle partecipazioni (aumentando, sulla base degli emendamenti ad oggi proposti, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 16% al 18%), senza prevedere aliquote differenziate a seconda del periodo di possesso.

*Socio di Biscozzi Nobili & Partners

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conto del Fisco

Le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

Grado di parentela	Franchigia esente	Aliquote sull'eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta	1 milione di euro	4%
Fratelli e sorelle	100 mila euro	6%
Altri parenti*	Nessuna franchigia	6%
Altri soggetti	Nessuna franchigia	8%

N.B. Nel caso di erede portatore di handicap grave la franchigia è di 1.500.000 euro. In presenza di immobili sono dovute le imposte ipotecarie e catastali

* Fino al 4° grado e affini in linea diretta nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado

Così si può dividere il patrimonio

Le quote da riservare ai familiari più stretti e quelle di cui si può disporre liberamente

Eredi legittimari	Quote di riserva o legittime	Porzione disponibile
Solo il coniuge	1/2 del patrimonio	1/2 del patrimonio
Coniuge e un figlio	1/3 al figlio e 1/3 al coniuge	1/3 del patrimonio
Coniuge e più figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli da dividersi in parti uguali	1/4 del patrimonio
Solo un figlio senza coniuge	1/2 del patrimonio	1/2 del patrimonio
Due o più figli senza coniuge	2/3 da dividersi in parti uguali	1/3 del patrimonio
Ascendenti senza coniuge	1/3 da dividersi in parti uguali	2/3 del patrimonio
Ascendenti con coniuge	1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti da dividersi in parti uguali	1/4 del patrimonio

L'identikit

La normativa dell'imposta sulle successioni

- 1 Regime favorevole dell'imposta di successione e donazione: aliquote non elevate (4% tra coniugi e tra genitori e figli, con una franchigia di 1 milione di euro per ciascun soggetto); criteri di determinazione della base imponibile (per le società non quotate il patrimonio netto contabile); esenti i trasferimenti per successione e donazione a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende, quote sociali ed azioni
- 2 Interessanti opportunità fiscali per operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda e di partecipazioni)
- 3 Possibilità di creare, con oneri fiscali limitati o nulli, holding di famiglia o miniholding (una holding per ciascun nucleo familiare)
- 4 Regime fiscale favorevole per dividendi e capital gain realizzati dalle società

Le aspettative

Possibili incentivi per favorire il passaggio generazionale

- 1 Incentivi fiscali per chi investe (direttamente o indirettamente) nelle Piccole e medie imprese
- 2 Agevolazioni per operazioni di aggregazione di imprese indipendenti
- 3 Norma a regime che consente la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche a fronte del pagamento di aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso delle partecipazioni (aliquote più basse per chi detiene le partecipazioni da tempo)

Fonte: L'Economia del Corriere

S.A.

Le operazioni in vista della successione

Eredità d'impresa, i vantaggi dell'ultima riforma

Le operazioni di riorganizzazione in vista di una possibile successione vanno pianificate con cura. Immaginiamo una holding di famiglia, che chiameremo F, (costituita dai genitori e poi trasmessa mortis causa ai tre figli), che a sua volta possiede una o più partecipazioni in società operative. Ciascun fratello potrebbe costituire una propria holding («miniholding») per gestire in maniera autonoma il passaggio generazionale del proprio nucleo familiare.

In particolare, ciascun fratello potrebbe conferire in una Newco la partecipazione nella holding di fa-

miglia. In tal modo, invece di essere detenuta direttamente dai tre fratelli, la partecipazione sarebbe controllata da tre miniholding, ciascuna delle quali interamente posseduta da un fratello.

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 di attuazione della riforma fiscale ha ampliato le fattispecie nelle quali è possibile effettuare conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni non di controllo in società holding senza l'applicazione di imposte.

La disposizione si applica ai conferimenti di partecipazioni che superano una certa soglia (al 2 o al 20 per

cento dei diritti di voto ovvero superiori al 5 o al 25 per cento del capitale, secondo che si tratti di partecipazioni quotate o non quotate), e prevede che la plusvalenza tassata non sia determinata con i criteri ordinari (in pratica, il valore di mercato delle partecipazioni conferite), ma in maniera agevolata (in funzione dell'incremento del patrimonio netto della società conferitaria).

Prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, per poter beneficiare di agevolazioni fiscali, le soglie di partecipazione appena indicate dovevano sussistere per tutte le partecipazioni detenute (direttamente

o indirettamente) dalla holding. Con la nuova formulazione tale limitazione è stata smussata consentendo un utilizzo più ampio della fattispecie.

Tornando all'esempio, i conferimenti effettuati da ciascun fratello nella propria miniholding potrebbero risultare agevolabili in quanto oggetto di ciascun conferimento sarebbe una partecipazione del 33% circa nella holding F. I conferimenti avrebbero effetti positivi sulla governance e sul passaggio generazionale dell'impresa nonché efficienti risvolti fiscali. Infatti, ciascun fratello potrebbe pianificare il proprio passaggio generazionale in maniera au-

tonoma, agendo sulle partecipazioni detenute nella propria mini holding: donazioni di piena o nuda proprietà ai figli, testamento che regola il trasferimento delle partecipazioni mortis causa, attribuzione della maggioranza dei voti nella mini holding all'erede più coinvolto nella gestione dell'impresa, ecc..

Inoltre, i dividendi potrebbero essere pagati dalla holding F alle miniholding con un carico fiscale dell'1,2% (dividendi tassati ai fini Ires solo per il 5% del loro ammontare) e direttamente reinvestiti, senza la necessità di distribuire dividendi alle persone fisiche se non per importi strettamente necessari. In altri termini, le miniholding diventano veicoli di governance, realizzando così l'obiettivo di utilizzare una holding per ciascun nucleo familiare.

F. No.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

